

**ALLEGATO "B" ATTO DEL 17 DIC.2019 REP. 89237 RACC.28243**

**""STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI**

**"GESTIPORT S.P.A.""**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE**

**Articolo 1 - Denominazione e diritti particolari**

**ricognosciuti al Comune di Senigallia**

È costituita la Società per Azioni denominata "Gestiport S.p.A.".

Il Comune di Senigallia ha il diritto di partecipare al capitale sociale della società nella misura minima del 51% (cinquantuno per cento).

Il predetto Ente Pubblico, ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, ha inoltre il diritto di eleggere:

- l'amministratore unico;
- il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

**Articolo 2 - Sede sociale**

1. La Società ha sede nel Comune di Senigallia (provincia di Ancona) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

2. L'organo amministrativo potrà istituire, modificare e sopprimere succursali, filiali, agenzie o unità locali in qualsiasi città italiana ed anche all'estero.

3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e quella di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie compete all'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Articolo 3 - Durata della Società**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dei Soci assunta ai sensi di legge.

#### **Articolo 4 - Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto la gestione dell'intera o di parte dell'area portuale di Senigallia, la progettazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture, sovrastrutture, impianti, attrezzature e servizi di qualsivoglia tipo, a destinazione industriale, artigianale, commerciale, sportiva, ricreativa, attinente quindi alla nautica da diporto, alla pesca professionale, al trasporto marittimo, alla cantieristica, alle attività complementari a quelle predette e ad ogni altra attività portuale.

La società potrà, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

a) l'acquisizione in proprietà piena o superficiaria o in concessione delle aree e specchi d'acqua relativi al porto di Senigallia, alle sue infrastrutture e ai suoi futuri ampliamenti;

b) la formazione dei programmi di sviluppo delle aree portuali sulla base dei fabbisogni attuali e prevedibili,

fornendo o procurando tutto quanto sarà necessario a tal

fine;

c) l'affidamento delle progettazioni, degli appalti,

compresi gli incarichi della direzione lavori, nonché

l'espletamento di tutte le relative pratiche di natura

tecnica, amministrativa e finanziaria;

d) l'ottenimento dei mezzi finanziari comunque destinati al

raggiungimento dei programmi, nonché la negoziazione e

stipulazione di mutui;

e) la realizzazione degli interramenti, delle banchine,

delle difese foranee, delle strade, dei piazzali, delle

strutture edilizie e comunque di ogni opera o attrezzatura o

servizio, la cui realizzazione sia deliberata dagli organi

della Società;

f) la manutenzione, la gestione, l'amministrazione delle

opere eseguite;

g) la promozione e lo svolgimento di iniziative di carattere

sportivo, turistico, sociale e culturale nell'ambito della

nautica da diporto;

h) la gestione dei seguenti servizi: ormeggio, alaggio,

approvvigionamento idrico ed elettrico, guardianaggio,

custodia e pulizia moli e banchine, illuminazione pubblica

del porto, assistenza alle operazioni di ormeggio,

bunkeraggio, vigilanza ed assistenza per la tutela e

sicurezza della vita umana nello specchio d'acqua portuale,

	accessi e viabilità, allarme, antincendio, guardia medica,	
	mantenimento di un punto di ascolto radio amatoriale per	
	l'assistenza ai naviganti, servizi igienico sanitari,	
	raccolta dei rifiuti, segnalazione a mare e a terra, nonché	
	quanto altro necessario per il miglior funzionamento del	
	porto;	
	i) la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati,	
	notizie ed informazioni concernenti la vita del porto;	
	l) lo sviluppo di tutte le attività connesse alla nautica da	
	diporto, anche attraverso la costruzione di infrastrutture;	
	m) ogni altra iniziativa di natura commerciale, creditizia,	
	finanziaria, amministrativa, promozionale e sportiva, utile	
	al conseguimento dello scopo sociale.	
	2. La società potrà assumere inoltre, mandati di agenzia, di	
	rappresentanza, di deposito, di commissionaria, di	
	concessionaria, per altre aziende e svolgere qualsiasi altra	
	attività direttamente o indirettamente collegata all'oggetto	
	principale.	
	3. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, ad esclusivo giudizio del	
	Consiglio di amministrazione che valuterà la strumentalità	
	degli stessi per il compimento anche indiretto dell'oggetto	
	sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	

bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari di ogni genere;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- assumere obbligazioni, concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi e per debiti assunti da terzi;

- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre Società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia. Potrà altresì realizzare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario dei soggetti nei quali partecipa sotto qualunque forma.

#### **Articolo 5 - Domiciliazione**

1. Il domicilio dei Soci, dell'amministratore unico, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

## **TITOLO II**

**CAPITALE - AZIONI PATRIMOMI DESTINATI**

**Articolo 6 - Capitale sociale e categorie di azioni**

1. Il capitale sociale è di Euro 182.000,00

(centottantaduemila virgola zero centesimi) ed è diviso in

n° 1.400 (millequattrocento) azioni nominative del valore

nominale di euro 130,00 (euro centotrenta e zero centesimi)

cadauna.

2. La Società non emette i relativi titoli; la qualità di

Socio è provata dall'iscrizione nel libro Soci e i vincoli

reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel

libro stesso.

3. Qualora un'azione fosse di proprietà comune a più persone

queste - ai sensi dell'art. 2347 del codice civile -

dovranno delegare ad un rappresentante comune l'esercizio

dei diritti sociali. In difetto di ciò le comunicazioni e le

dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari,

sono efficaci nei confronti di tutti.

4. L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare

l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la

forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai

possessori di tali azioni.

**Articolo 7 - Formazione e variazioni del capitale sociale**

1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di

decisione di aumento del capitale sociale può essere

derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice

civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun Socio. In caso di aumento di capitale sociale con conferimenti in natura, l'assemblea dei soci potrà escludere il diritto di opzione per quelle azioni di nuova emissione che devono essere liberate mediante conferimenti, a condizione che venga rispettato il diritto per il Comune di Senigallia di partecipare al capitale sociale nella misura minima del 51% (cinquantuno per cento).

#### **Articolo 8 - Patrimoni destinati a uno specifico affare**

1. L'Assemblea straordinaria può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile. La delibera di costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare è adottata con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **Articolo 9 - Trasferimento delle azioni**

1. I soci non possono trasferire per atto tra vivi le loro azioni, in tutto o in parte, se prima non le hanno offerte in prelazione agli altri soci.

2. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti sulle stesse (ivi compresi in via esemplificativa e non esaustiva, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la

costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione in blocco, forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o di conferimento di azienda, di fusione e di scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti.

3. A tal fine il socio deve comunicare l'intenzione di trasferire, il corrispettivo richiesto - od il corrispondente valore in caso di alienazione a titolo gratuito o di permuta od in caso di assenza di corrispettivo - il nome dell'acquirente e tutte le altre condizioni dell'alienazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con A.R..

4. L'organo amministrativo, quindi, deve comunicare l'offerta pervenuta, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, a tutti i soci con lettera raccomandata con A.R..

5. Nel caso in cui le azioni offerte fossero insufficienti per effettuare la ripartizione tra tutti i soci si procede al sorteggio.

6. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare, con lettera raccomandata con A.R., la loro intenzione all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.

7. L'organo amministrativo informa delle adesioni ricevute,



entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle stesse, il

socio trasferente con lettera raccomandata con A.R..

8. La procedura di cui sopra non è necessaria se l'offerta è

fatta in sede di Assemblea e tutti i soci sono presenti e

contestualmente rinunciano alla prelazione o la esercitano.

9. Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in

proporzione alle azioni possedute, e può acquistare tutte le

azioni offerte in caso di mancata adesione degli altri soci.

10. I soci che esercitano la prelazione possono accordarsi

per una diversa ripartizione tra loro delle azioni offerte.

11. La prelazione non può essere esercitata per una parte

soltanto delle azioni offerte.

12. Il prezzo delle azioni offerte in prelazione, od un

corrispondente valore in caso di alienazione a titolo

gratuito o di permuta od in caso di assenza di

corrispettivo, è stabilito di comune accordo tra il socio

alienante ed il socio od i soci acquirenti; in mancanza di

accordo il valore sarà determinato da un esperto così come

previsto dell'ultimo comma dell'articolo 2437-ter.

13. Il pagamento deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni

dalla determinazione del prezzo, salvo diverso accordo tra

le parti.

14. Se il prezzo stabilito dall'esperto è inferiore di oltre

il 10% (dieci per cento) di quello richiesto, il socio

trasferente può rinunciare alla vendita ma dovrà sopportare

le spese della procedura.

15. Il socio trasferente può cedere a terzi le azioni:

a. se l'organo amministrativo non gli ha fatto pervenire comunicazione in merito all'esercizio della prelazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale è stata manifestata l'intenzione di trasferire le azioni;

b. se gli altri soci non hanno accettato di acquistare al prezzo stabilito dall'esperto di cui all'articolo 2473-ter.

16. Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

17. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione ed, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

**Articolo 10 - Recesso del Socio**

1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne

	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera	
	inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve	
	essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel	
	registro delle imprese della delibera che legittima il	
	recesso, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento, del numero e della categoria delle azioni per	
	le quali il diritto di recesso viene esercitato.	
	3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi	
	l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i	
	fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro	
	quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a	
	conoscenza.	
	4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.	
	5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso	
	non possono essere cedute. Dell'esercizio del diritto di	
	recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.	
	6. Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni,	
	la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	7. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le	

quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

8. I termini e le modalità di esercizio del recesso nonché i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di disaccordo ed il procedimento di liquidazione sono disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

### **TITOLO III**

#### **OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI**

##### **Articolo 11 - Obbligazioni**

1. La Società potrà emettere obbligazioni convertibili e non convertibili ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

##### **Articolo 12 - Finanziamenti dei Soci alla società**

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative

somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### **Articolo 13 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni**

1. La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci indistintamente, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

3. Ogni azione ha diritto ad un voto.

#### **Articolo 15 - Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata - nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia - dall'organo

amministrativo ogniqualvolta questo lo ritenga necessario od

opportuno; in caso di impossibilità dell'organo

amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere

convocata dal Collegio Sindacale.

2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è

fatta domanda da tanti Soci che rappresentano almeno il

decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati

gli argomenti da trattare.

3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 C.C. secondo

comma la convocazione può avvenire mediante avviso

comunicato ai soci a mezzo raccomandata A.R. ricevuta almeno

otto giorni prima dell'assemblea ovvero con qualsiasi altro

mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento

almeno otto giorni prima dell'assemblea.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si

reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato

l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'organo

amministrativo e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 16 - Intervento in Assemblea**

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno

il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del

giorno in quanto in regola con i versamenti di capitale

sociale e con gli altri obblighi statutari.

2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio

ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano

indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il

soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 17 - Rappresentanza**

1. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con

delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita solo per la singola assemblea; tuttavia sarà valida anche per le convocazioni successive alla prima purchè resti immutato l'ordine del giorno.

#### **Articolo 18 - Presidenza**

1. La presidenza dell'Assemblea spetta all'organo amministrativo. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e, comunque, quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Articolo 19 - Quorum**

1. L'Assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con



l'intervento di tanti Soci che rappresentano almeno la metà

del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del

capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita

qualunque sia il capitale rappresentato dai Soci intervenuti

e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda

convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Soci

che rappresentano il 55% (cinquantacinque per cento) del

capitale sociale salve le ipotesi di legge e di statuto che

richiedano quorum più qualificati.

## **TITOLO V**

### **ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLI**

#### **Articolo 20 - Amministrazione della società**

1. L'amministrazione della Società è affidata, ai sensi

dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, ad un

amministratore unico.

2. L'amministratore unico può anche non essere Socio, dura

in carica al massimo per tre esercizi e scade alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministratore unico è rieleggibile; tuttavia il medesimo

non può rimanere in carica per più di tre mandati

consecutivi.

3. Il Comune di Senigallia ha il diritto di nominare

l'amministratore unico.

L'amministratore unico nominato dal Comune di Senigallia può essere revocato dall'Ente anche prima della scadenza del mandato, lasciando indenne la società da eventuali costi ed oneri relativi a tale revoca.

Uno dei motivi di revoca potrà essere determinata dalla elezione di un nuovo Sindaco e/o di una nuova Giunta Municipale.

4. L'amministratore unico non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

#### **Articolo 21 - Compenso dell'organo amministrativo**

1. All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del suo ufficio. Al medesimo può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che l'amministratore unico vi abbia rinunciato.

#### **Articolo 22 - Poteri dell'organo amministrativo**

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società.

In particolare sono conferite all'amministratore unico, tutte le facoltà e i poteri per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per disposizione del presente statuto tassativamente riservate all'assemblea.

#### **Articolo 23 - Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico.

2. L'amministratore unico può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

#### **Articolo 24 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Il Comune di Senigallia ha il diritto di nominare il Presidente e un Sindaco supplente; gli altri Sindaci sono nominati dall'Assemblea.

2. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

3. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da

spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun

sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo

o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di

comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e

atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette

formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio

stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli

intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi

anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui

o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché

i principi di buona fede e parità di trattamento dei

componenti del Collegio Sindacale e purchè ricorrano i

requisiti di cui all'art. 16 (sedici ) lettere a), b) c) e

d) del presente statuto.

6. La retribuzione annuale dei sindaci, se non è fissata

dall'assemblea dei soci, sarà quella risultante dalla

tariffa professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

#### **Articolo 25 - Controllo contabile**

1. L'assemblea può attribuire al Collegio Sindacale il

controllo contabile qualora la Società abbia i requisiti

previsti dall'art. 2409 bis C.C. terzo comma; negli altri

casi il controllo contabile è esercitato da un revisore

contabile o da una società di revisione secondo quanto

stabilito dall'art. 2409 bis C.C., nominati e funzionanti a

norma di legge.

2. L'attività di controllo contabile è documentata

dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che

resta depositato presso la sede della Società.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **Articolo 26 - Esercizi sociali e utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)

dicembre di ogni anno.

2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio

deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

salva la possibilità di un maggior termine, comunque non

superiore a centottanta giorni, nei limiti ed alle

condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del

codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno

il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino

a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale,

verranno imputati a riserva disponibile, salvo diversa

deliberazione dell'Assemblea.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della Società, ogniqualevolta sulla nomina dei Liquidatori non intervenga una diversa decisione dei Soci, l'Organo di Liquidazione è composto dall'amministratore unico che in quel momento è in carica.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei Soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della Società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'organo amministrativo.

## TITOLO VIII

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### Articolo 28 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra soci ed amministratore, tra soci e liquidatore, tra soci e società, ovvero tra la società e l'amministratore e/o i sindaci/revisori, nonché tra gli eredi di un socio defunto e/o i suoi aventi causa e gli altri soci e la Società in senso lato, verranno deferite alle decisioni di un Collegio arbitrale formato da tre componenti, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Ancona in

conformità del suo regolamento generale.

2. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve.

3. Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (articoli 806 e seguenti) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Lo stesso provvederà anche alle spese e competenze di sua spettanza.

1. La decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 secondo e terzo comma c.p.c..

7. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che, a norma di legge, non possono essere oggetto di compromesso.

8. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci presa con una maggioranza dei due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 10 del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso

richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

## **TITOLO IX**

### **UNICO AZIONISTA E NORME FINALI**

#### **Art. 29 - Unico azionista e norme finali**

1. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico azionista, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con l'articolo 2362 c.c. e altre eventuali norme di legge in tema di società unipersonale.

#### **Art. 30 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di Legge in materia di società per azioni."".

F.TO: MARCELLO MARIANI

FEDERICO BIONDI NOTAIO S.S.